

Neomagistrati: tirocini a confronto

ROSARIA GIORDANO, INGRID DERVEAUX

1. Descrizione del programma di tirocinio dei magistrati in Italia

In attesa dell'istituzione della Scuola superiore della magistratura, avvenuta con d.lgs. 30 gennaio 2006 n. 26 ma, allo stato, non ancora attuata, il tirocinio per i magistrati ordinari nominati con D.M. 6 dicembre 2007 è stato disciplinato dal D.P.R. 17 luglio 1998, in quanto compatibile con le nuove norme in materia di ordinamento giudiziario, secondo le direttive approvate con delibera del CSM del 12 dicembre 2007.

In particolare, evidenzia la predetta delibera che "scopo del tirocinio ordinario è essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo relativo all'approfondimento dei casi e dei problemi e quella inerente all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione". A tal fine la durata effettiva (ovvero al netto dei periodi di congedo ordinario spettanti) del tirocinio è stata determinata in 18 mesi, le attività da svolgere nei quali sono state ripartite secondo le seguenti modalità: a) 13 mesi di tirocinio c.d. generico, con assegnazione per 6 mesi ad uffici giudiziari civili, per 4 mesi ad uffici giudicanti penali e per 3 mesi ad uffici giudiziari requirenti; b) 5 mesi di tirocinio c.d. mirato dopo la scelta della sede di prima destinazione.

Nelle direttive del CSM sullo svolgimento del tirocinio si rappresentava, inoltre, l'opportunità che ciascun magistrato potesse svolgere una parte del tirocinio anche presso uffici molto specializzati come il Tribunale per i minorenni ed il Tribunale di sorveglianza ed, ove possibile, anche in Corte di Appello.

Sempre in attesa della concreta attuazione anche nel nostro ordinamento della Scuola superiore della magistratura, deputata tra l'altro alla

formazione iniziale dei magistrati, sono poi stati riservati ai tirocinanti alcuni incontri di studio dedicati al tirocinio ordinario nel settore civile, al tirocinio ordinario nel settore penale, all'ordinamento giudiziario, al tirocinio mirato (prevedendo, in quest'ultimo caso, la partecipazione dei magistrati in tirocinio anche a più corsi in caso di svolgimento nell'ufficio di prima destinazione di funzioni promiscue).

2. Formazione dei magistrati in tirocinio: aspetti positivi

Un tirocinio disciplinato nei termini ora sinteticamente descritti ha avuto quale pregio principale quello di assicurare a ciascun magistrato una ricca e variegata esperienza concreta nei diversi uffici giudiziari di primo grado, ivi compresi quelli di carattere requirente o a forte vocazione specialistica come il Tribunale di sorveglianza ed il Tribunale per i minorenni. Obiettivo principale di tale esperienza è stato quello di dotare ciascun magistrato in tirocinio dello strumentario indispensabile per confrontarsi con il concreto svolgimento delle funzioni, con riguardo a molteplici aspetti quali la conduzione dell'udienza, l'esame dei fascicoli e la redazione delle minute di provvedimenti, i rapporti con gli avvocati e con il personale di cancelleria e, naturalmente, più in generale, all'organizzazione del lavoro. Sotto quest'ultimo profilo, è stata particolarmente proficua la possibilità di essere affidati, in ciascun periodo del tirocinio, a diversi magistrati, in quanto ciò ha consentito a ciascuno di esaminare modelli organizzativi anche molto differenti e di vagliare, all'esito, quelli più idonei per un efficace svolgimento delle funzioni anche in relazione alla concreta situazione degli uffici giudiziari di destinazione.

3. Aspetti critici

Peraltro, il tirocinio ha presentato, almeno in alcuni uffici giudiziari di grandi dimensioni nei quali si sono "concentrati" la maggior parte dei tirocinanti (es. Roma e Napoli), anche alcuni profili di criticità.

A riguardo, un primo aspetto da evidenziare è la durata troppo breve del tirocinio mirato, determinata in 5 mesi, in relazione al numero dei tirocinanti ed alla destinazione prevalente degli stessi a funzioni civili, diversamente da quanto avveniva nei concorsi precedenti. Considera-

to, del resto, che tale periodo si è ulteriormente ridotto, in concreto, tenuto conto delle settimane di ferie dei magistrati affidatari (il periodo di riferimento era quello ricompreso tra il 7 marzo ed il 6 settembre, al netto del mese di congedo ordinario spettante in agosto) e di quelle dedicate agli incontri di studio organizzati in sede centrale dal CSM, notevoli sono stati gli effetti negativi, specie nelle sedi più grandi articolate in sezioni ad elevata specializzazione, sedi organizzate in modo non paragonabile agli uffici giudiziari assegnati ai magistrati di prima nomina, di solito di dimensioni molto più ridotte e con attribuzioni "generaliste" in ciascuna sezione. L'esiguo numero di magistrati affidatari disponibili in ciascuna sezione rispetto ai tirocinanti ha invero ridotto spesso soltanto a qualche settimana la permanenza di ciascuno nelle singole sezioni, impedendo di dedicare alle varie attività un'attenzione ed uno studio adeguati allo svolgimento concreto dell'attività giurisdizionale.

I periodi del tirocinio sono stati quindi per alcuni aspetti gravemente "scompensati", sol che si rifletta sulla circostanza — volendosi in questa sede prescindere da ogni considerazione sull'effettiva esigenza di un tirocinio generico di ben tre mesi presso gli uffici requirenti che non possono essere oggetto di scelta da parte dei magistrati in prima nomina (cfr., sul punto, anche le determinazioni della delibera CSM 19 febbraio 2009) — che, ad es., a Roma due mesi del tirocinio generico sono stati effettuati presso la sezione lavoro e, per converso, il tirocinio presso le sezioni che si occupano di famiglia o di esecuzione forzata ovvero presso il Tribunale del riesame è stato previsto soltanto per il periodo del mirato (sicché la scelta delle relative funzioni è stata effettuata "al buio").

L'attuale disciplina del tirocinio professionale dei magistrati non contempla, d'altra parte, alcun periodo di formazione presso uno studio legale, a differenza di quanto avviene in altri sistemi europei. Questo è un grave difetto del sistema perché rischia di rendere più ardua, soprattutto a quanti non abbiano esercitato la professione di avvocato o comunque svolto la pratica forense prima di entrare in magistratura, la comprensione delle problematiche dell'avvocatura, sulle quali sarebbe invece opportuno continuare ad intensificare con la stessa avvocatura il dialogo, nell'ottica di un processo più veloce ed efficiente e quindi più giusto, sulla scorta della felice esperienza degli osservatori sulla giustizia.

4. Prospettive di carriera e note conclusive

Con riguardo alle prospettive di carriera dei giovani magistrati, è opportuno ricordare che per i primi anni di esercizio delle funzioni le possibilità di scelta di una determinata carriera sono state significativamente limitate dall'art. 13, secondo co., d.lgs. 160/06 secondo cui i magistrati ordinari al termine del tirocinio, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali, di g.i.p. e g.u.p.

Proprio il divieto di svolgere funzioni requirenti per i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità (che si può ottenere soltanto dopo quattro anni dal decreto di nomina) ha comportato, come è noto, gravi scoperture in molti uffici di procura; qualora gli incentivi previsti per il trasferimento su domanda in siffatti uffici non funzionassero un grave *vulnus* al principio di inamovibilità del giudice sancito dall'art. 107 Cost. potrebbe essere arrecato dall'approvazione del d.d.l. 1441/s (recante disposizioni in materia di processo penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), nella parte in cui prevede la possibilità di una sorta di trasferimento d'ufficio "in blocco" (ossia fino alla copertura dei posti necessari) dei magistrati tra la prima e la seconda valutazione di professionalità negli uffici di procura.

Sotto un profilo più generale, non si può peraltro trascurare l'incidenza potenzialmente positiva delle nuove previsioni sulla progressione in carriera dei magistrati sul percorso professionale futuro dei giovani magistrati. Invero, il d.lgs. n. 160/2006, successivamente alle modifiche apportate allo stesso dalla legge n. 111/2007, eliminando i pregressi automatismi di carriera correlati al tradizionale criterio della c.d. anzianità senza demerito, consentirà a ciascun magistrato di costruire un proprio percorso professionale non necessariamente orientato a dirigere al termine della carriera un ufficio giudiziario, bensì fondato sulle peculiari attitudini di ciascuno, attitudini che dovranno essere specificamente vagliate dal CSM (ed in prima battuta dai consigli giudiziari), conformemente alle previsioni della predetta normativa ed alle delibere di attuazione dello stesso Consiglio superiore, in modo, ad es., da consentire l'accesso alla direzione di uffici giudiziari specializzati a quanti vantino un'esperienza "mirata" in tale settore anche prevalendo su colleghi più

anziani ovvero al ruolo di consigliere della Corte di cassazione a coloro i quali abbiano titoli denotanti una peculiare attitudine all'esercizio delle funzioni di legittimità ed abbiano conseguito soltanto la II o III valutazione di professionalità per i posti loro riservati agli stessi.

Nel nuovo sistema di progressione in carriera dei magistrati, che opererà pienamente proprio per i magistrati più giovani, fondamentali saranno pertanto le valutazioni di professionalità quadriennali ancorate dall'art. 11 d.lgs. 160/06 alla verifica della capacità, diligenza ed impegno dei singoli, ai quali viene attribuita, di conseguenza, una sempre maggiore responsabilità nell'organizzazione del proprio lavoro e nella creazione di uno specifico percorso professionale nell'ambito delle diverse funzioni.

Rispetto a quanto sinora evidenziato, non si possono sotto un distinto profilo trascurare gli effetti che sul sistema complessivo potrebbero derivare dall'applicazione delle nuove regole per l'accesso alla magistratura dettate dalla legge n. 111/07, la quale ha reso il concorso di secondo grado, poiché allo stesso sono ammessi non coloro i quali siano semplicemente laureati in giurisprudenza, come avveniva sinora, bensì i soggetti che abbiano conseguito gli ulteriori titoli indicati dalla legge.

Obiettivi principali della trasformazione del concorso per l'accesso in magistratura in concorso di secondo grado sono la riduzione dei candidati ed, al contempo, l'elevazione del livello di preparazione teorica degli stessi: tuttavia, si è osservato, in senso analogo al parere reso dal CSM il 2 maggio 2003, che si tratta di finalità difficilmente perseguibili in concreto, in quanto i soggetti legittimati (tra i quali rientrano invero anche quanti abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense) sono comunque moltissimi ed i requisiti per la partecipazione al concorso non assicurano una specifica professionalità.

Per contro, un concorso per l'accesso in magistratura di secondo grado "allontana" necessariamente il momento nel quale i soggetti legittimati riescono a superare il concorso (che già in Italia dura di regola diversi anni, nel senso che la nomina a magistrato in tirocinio può avvenire anche tre o quattro anni dopo la pubblicazione del bando di concorso). Ciò potrebbe comportare nel prossimo futuro alcuni non trascurabili effetti negativi quali, tra gli altri: discriminazioni di censo tra gli aspiranti; ridotta disponibilità alla necessaria mobilità sul territorio in ragione dei probabili carichi di famiglia; eccesso di preparazione esclusivamente teorica per quanti accedano al concorso dopo un periodo biennale

presso la scuola di specializzazione per le professioni legali, periodo cui dovrebbero poi aggiungersi ulteriori sei mesi di formazione teorica presso l'istituenda Scuola superiore della Magistratura (cfr. art. 18 d.lgs. n. 26/2006).

ROSARIA GIORDANO
Giudice del Tribunale di Latina

* * *

1. Descrizione del programma di tirocinio dei magistrati in Francia

Gli uditori giudiziari francesi, nominati dal Ministro della Giustizia, appartengono al corpo giudiziario, percepiscono uno stipendio direttamente corrisposto dalla Scuola di Magistratura e prestano, all'inizio della formazione, un giuramento davanti alla Corte d'Appello di Bordeaux. La scuola nazionale di magistratura francese organizza ogni anno tre concorsi:

- il primo per i laureati in Giurisprudenza che non abbiano compiuto trentuno anni;
- il secondo, interno, per gli impiegati dello Stato con meno di quarantasei anni e cinque mesi di età ed almeno quattro anni di servizio nello Stato;
- il terzo per coloro con meno di quaranta anni di età e con almeno otto anni di professione forense o mandato elettivo nella pubblica amministrazione.

Esiste altresì la possibilità di accedere mediante concorsi per titoli scientifici.

Tra la pubblicazione del bando di concorso e la nomina dell'uditore trascorrono in media circa sette mesi.

La formazione degli uditori è stata modificata più volte negli ultimi anni, qui si tratterà del percorso degli uditori nominati nel 2008 e che inizieranno a svolgere il servizio nella loro prima sede nel 2010. La formazione si svolge in più fasi, una parte teorica presso la Scuola Nazio-

nale di Magistratura di Bordeaux ed una pratica negli uffici giudiziari e con tutti gli operatori di giustizia: con la polizia giudiziaria, nei luoghi di detenzione e mediante l'affiancamento ad un avvocato del libero Foro.

Questa articolata esperienza formativa consente agli uditori di acquisire una visione globale e completa dell'organizzazione e del funzionamento della giustizia.

La formazione in questione è caratterizzata, come già accennato, da una complementarietà tra teoria e pratica, quest'ultima connotata altresì dal progressivo affidamento ai magistrati praticanti di funzioni decisorie sia pure congiunte a quelle dei giudici affidatari.

La formazione si svolge in 31 mesi la maggior parte dei quali è dedicata ad una attenzione sommaria e generale alle funzioni giudiziarie presso gli uffici territoriali, alternata a periodi di approfondimento teorico presso la scuola di magistratura di Bordeaux. Soltanto negli ultimi quattro mesi, dopo la scelta della prima sede, il tirocinio è specifico e mirato sulle funzioni che l'uditore dovrà svolgere.

Per la formazione degli uditori la Scuola di Magistratura si serve di numerosi giudici affidatari:

- alcuni magistrati sono distaccati alla Scuola di Magistratura, mentre in ogni ufficio giudiziario vi è un magistrato di riferimento che accoglie e segue il percorso formativo dell'uditore e diversi magistrati che volontariamente offrono la loro disponibilità ad assumere gli uditori.

La formazione *teorica* degli uditori, la quale si svolge a Bordeaux per otto mesi, è organizzata in diversi corsi per ogni funzione:

- Pubblico ministero;
- Giudice istruttore;
- Giudice penale;
- Giudice di sorveglianza;
- Giudice civile;
- Giudice dei minorenni.

Dopo la scelta della prima sede, cioè dopo la pratica generale, l'uditore deve svolgere presso la scuola di Bordeaux un periodo di formazione teorica di circa un mese secondo la funzione che il medesimo dovrà esercitare.

La formazione *pratica generale* invece si svolge presso gli uffici giudiziari in tutto il territorio francese, gli uditori scelgono la sede di pratica tra quelle messe a disposizione tenuto conto di eventuali titoli di preferenza quali quello familiare o di salute; essa è caratterizzata da due diversi momenti:

1) *la pratica di mera osservazione*

- all'inizio del periodo formativo: essa prevede la conoscenza di ogni aspetto organizzativo dell'ufficio giudiziario (due settimane per gli uditori nominati nel 2008 che sarà ridotta ad una settimana per quelli nominati nel 2009);
- dopo il periodo di studio presso la Scuola di Bordeaux:
 - *pratica presso un ufficio d'indagine investigativa* (due settimane per gli uditori nominati nel 2008 che sarà ridotta ad una settimana per gli uditori del 2009);
 - *pratica penitenziaria* (una settimana che aumenterà a due settimane).

2) *la pratica di esercizio*

- durante la quale l'uditore svolge le funzioni sotto la guida di un giudice affidatario e per un periodo di sei mesi di un avvocato;
- durante *la pratica presso lo studio di un avvocato* l'uditore si occupa di ogni aspetto che caratterizza l'attività forense: studio delle controversie, redazione degli atti, colloquio con i clienti nonché assistenza alle udienze ed alla discussione in prima persona delle cause dinanzi all'ufficio giudiziario;
- *pratica giurisdizionale presso un Tribunale* (per circa dieci mesi);
- *pratica di specializzazione* dopo la scelta della prima sede (per sei mesi).

Ovviamente il momento essenziale e più significativo della formazione pratica dell'uditore avviene in Tribunale sulla base delle conoscenze teoriche acquisite presso la scuola di Bordeaux. L'uditore deve maturare l'attitudine alle funzioni di magistrato perfezionando la sua comprensione del funzionamento dell'istituzione giudiziaria con particolare attenzione al rapporto con gli interlocutori abituali del magistrato.

Il periodo di formazione è così ripartito:

- sette settimane con un pubblico ministero;
- tredici settimane con i giudici civili;
- sei settimane con i giudici istruttori;
- cinque settimane con i giudici di sorveglianza;
- cinque settimane con i giudici dei minorenni.

Questo periodo di pratica generale è completato con altre pratiche specifiche:

- in cancelleria, in modo da consentire agli uditori di comprendere il funzionamento pratico del processo;
- per due settimane con la polizia giudiziaria che prevede la partecipazione attiva degli uditori agli interrogatori, alle perquisizioni, agli arresti ed a ogni attività investigativa in genere;
- un periodo di pratica di una settimana con un collaboratore dei giudici per i minorenni, in particolare con i servizi di protezione giudiziaria dei giovani, con i servizi di psichiatria infantile e con i servizi sociali per l'aiuto all'infanzia;
- una pratica penitenziaria in carcere dove l'uditore svolgerà mansioni di semplice sorvegliante indossando addirittura l'uniforme della polizia penitenziaria senza alcun segno distintivo;
- infine un periodo di affiancamento presso i dirigenti dei vari Uffici giudiziari: due giorni con il Presidente del Tribunale, due con il Procuratore Capo ed uno presso il dirigente della cancelleria.

Una volta scelta la prima sede, comincia la specializzazione mirata dell'uditore per quattro mesi organizzata secondo le funzioni che dovrà esercitare. Il periodo di formazione dell'uditore presso la Scuola di Magistratura di Bordeaux e presso il Tribunale durante la pratica generale, unitamente ad un esame finale cioè successivo al periodo di pratica, costituiscono gli unici parametri di valutazione dell'uditore.

L'esame finale si svolge presso la scuola di Bordeaux e prevede la redazione di una sentenza civile, una requisitoria orale ed una prova orale dinanzi ad una commissione d'esame sulle materie giuridiche e di cultura generale. La graduatoria sulla base della quale l'uditore effettuerà la scelta della sua prima sede, sarà pertanto formata esclusivamente dai

risultati tecnico-attitudinali che l'uditore medesimo sarà in grado di dimostrare durante il periodo di uditorato.

Vale a dire che il concorso iniziale per uditore giudiziario che prevede oltre alle prove scritte ed orali in materie giuridiche anche prove di attitudine fisica (quali corsa, salto in alto, lancio del peso e nuoto), lingue straniere e cultura generale, costituisce un mero esame di idoneità che non rileva ai fini della successiva graduatoria di merito.

2. Aspetti positivi della formazione degli uditori

Non v'è dubbio che l'uditore ha la possibilità concreta di prendere cognizione di ogni funzione giudiziaria attraverso una pratica completa e sufficientemente approfondita.

Svolge un ruolo attivo e non soltanto di mera osservazione sottoscrivendo le sentenze congiuntamente al magistrato affidatario, tenendo le udienze, pronunciando in prima persona le requisitorie con funzione di pubblico ministero, impartendo ordini e direttive alla polizia giudiziaria quando quest'ultima telefonicamente si rivolge al pubblico ministero di turno: collabora insomma con ogni protagonista della macchina giudiziaria e ciò ovviamente conferisce all'uditore una conoscenza ampia ed esaustiva della stessa. Tutto ciò sotto il costante controllo di un magistrato titolare che segue l'uditore ed esprime le valutazioni sull'operato del medesimo.

3. Apprezzamenti critici della formazione in questione

Qualche rilievo critico va mosso in ordine al periodo di pratica forense (di sei mesi) ritenuto probabilmente troppo lungo; esso pur offrendo all'uditore una pregevole ed utile conoscenza dell'attività dell'avvocato, il principale e diretto interlocutore del magistrato, potrebbe essere dimezzato in favore di un maggiore periodo di pratica con funzioni giudiziarie in modo da conferire all'interessato maggiori esperienze tecniche delle attività che dovrà svolgere nel suo intero periodo di servizio.

Deve altresì osservarsi che secondo le direttive della Scuola di Magistratura i giudici affidatari per ciascuna funzione devono essere due. In realtà accade spesso nei grandi uffici giudiziari ed in modo particolare nella funzione del pubblico ministero, anche in considerazione della

specializzazione dei medesimi per singole materie, che l'uditore venga assegnato a più magistrati. Tale consuetudine comporta una molteplicità di giudizi valutativi dell'uditore con il rischio di discordanti ed a volte contraddittori pareri sulle qualità e le attitudini del soggetto valutato dovuti a non omogenei criteri di giudizio adottati da numerosi valutatori che oltre tutto osservano l'uditore per periodi temporali troppo brevi.

Tali inconvenienti sono soltanto in parte superati dalle periodiche riunioni di coordinamento tra i vari giudici affidatari allo scopo di stabilire criteri quanto più possibile generali ed omogenei.

4. Carriera del magistrato e note conclusive

Come già detto la scelta della prima sede da parte dell'uditore avviene sulla base di una graduatoria fondata unicamente su valutazioni di merito dimostrato dall'interessato durante l'uditorato (all'esito cioè del periodo di valutazione presso la scuola, negli uffici giudiziari e sulla base dell'esame finale di cui s'è detto).

Le carriere del pubblico ministero e del giudice sono uniche anche se da tempo si discute di separarle in considerazione del fatto che il pubblico ministero dipende dal Ministro della Giustizia e quindi direttamente dal potere esecutivo.

Generalmente sono molto numerose le sedi con funzioni di pubblico ministero a disposizione degli uditori e ciò avverrà ancor di più con l'eliminazione della figura del giudice istruttore le cui attuali funzioni saranno assorbite dal pubblico ministero medesimo. Ovviamente si renderà necessario aumentare il numero di questi ultimi.

Altra questione dibattuta è quella di aumentare il limite minimo d'età per l'accesso in Magistratura (attualmente l'età media dei giovani uditori nominati è di circa venticinque anni).

Si osserva infine che il recente indirizzo in tema di accesso alla magistratura è orientato a favorire la nomina a magistrato di avvocati e professori universitari con una determinata anzianità di attività professionale e scientifica.

INGRID DERVEAUX

Magistrato francese in tirocinio

